

Potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, Legge 7 agosto 1990 n. 241

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è stata recentemente modificata introducendo alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere. E' stato infatti previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché l'individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Secondo la prospettiva del legislatore, l'introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato, prima del ricorso all'eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa.

Titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale Dr. Silvano Longo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.